

**PROCEDURA PER INTEGRARE L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE E PER PRESENTARE PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ferma comunque la possibilità per coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Le domande devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione della Società mediante comunicazione scritta depositata presso la sede operativa della società in Milano, Via Rizzoli n. 8 - 20132 - Milano, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00 all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato, ovvero mediante invio di messaggio PEC all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it, unitamente a:
 - (i) idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti e;
 - (ii) la relazione di cui al punto 4 che segue.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno presentate ai sensi ed in conformità al punto 1 è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter del T.U.F., contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del punto 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del T.U.F.
4. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno predispongono e consegnano, contestualmente alla formulazione della richiesta di cui al punto 1 o al più tardi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione della Società mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del T.U.F.
5. Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cairocommunication.legalmail.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF) e all'art. 10.5 dello Statuto Sociale, di seguito riportati

Art. 126-bis del TUF

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

- 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.*
- 2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.*
- 3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.*
- 4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell' integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1.*
- 5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.*

Art. 10.5 dello Statuto Sociale

I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.